COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 10.04.1995
COM(95) 76 def.

95/0088 (ACC)
95/0089 (ACC)
95/0090 (ACC)

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Estonia dall'altra

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Lettonia dall'altra

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Lituania dall'altra

(presentate dalla Commissione)

Nota esplicativa

Il 18 luglio 1994 la Comunità ha firmato accordi sul libero scambio e sulle questioni commerciali col l'Estonia, la Lettonia e la Lituania. Questi accordi sono entrati in vigore il 1° gennaio 1995 dopo che il Consiglio Affari generali del 19 dicembre 1994 ha adottato le decisioni di conclusione di detti accordi.

È pertanto necessario costituire la base giuridica che permette alla Commissione di applicare le disposizioni dei suddetti accordi per quanto riguarda i prodotti agricoli.

Si chiede al Consiglio di adottare i seguenti regolamenti proposti.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) n° 95/0088 (ACC)
del
riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Estonia dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 luglio 1994 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Estonia dall'altra (in appresso denominato "l'accordo") e che detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995,

considerando che è opportuno inserire alcune modalità per applicare le disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Prodotti agricoli

Articolo 1

Sono adottate dalla Commissione disposizioni per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 dell'Accordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati, ad un regime di tasse e dazi all'importazione, a norma della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) 804/68 in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti che stabiliscono l'organizzazione comune del mercato per i prodotti agricoli in questione. Se l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con l'Estonia, la Commissione può prendere le misure necessarie per assicurare detta cooperazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles Per il Consiglio

Il Presidente

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) n° 95/0089 (ACC)
del
riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Lettonia dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 luglio 1994 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Lettonia dall'altra (in appresso denominato "l'accordo") e che detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995,

considerando che è opportuno inserire alcune modalità per applicare le disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Prodotti agricoli

Articolo 1

Sono adottate dalla Commissione disposizioni per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 e paragrafo 3 dell'accordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato, soggetti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati ad un regime di tasse e dazi all'importazione, a norma della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) 804/68 in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti che stabiliscono l'organizzazione comune del mercato per i prodotti agricoli in questione. Quando l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con la Lettonia, la Commissione può prendere le misure necessarie per assicurare detta cooperazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles Per il Consiglio

Il Presidente

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) n° 95/0090 (ACC)
del
riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Lituania dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 18 luglio 1994 è stato firmato a Bruxelles un accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da una parte, e la repubblica di Lituania dall'altra (in appresso denominato "l'accordo") e che detto accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995,

considerando che è opportuno inserire alcune modalità per applicare le disposizioni dell'accordo riguardanti i prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I

Prodotti agricoli

Articolo 1

Sono adottate dalla Commissione disposizioni per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 e paragrafo 3 dell'accordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato, soggetti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati ad un regime di tasse e dazi all'importazione, a norma della procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) 804/68 in applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti che stabiliscono l'organizzazione comune del mercato per i prodotti agricoli in questione. Quando l'applicazione dell'accordo richiede una stretta cooperazione con la Lituania, la Commissione può prendere le misure necessarie per assicurare detta cooperazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 76 def.

DOCUMENTI

IT 03 02

N. di catalogo : CB-CO-95-134-IT-C

ISBN 92-77-87592-5

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo